



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Rep. 56280

Fasc. 1163

PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.3 -

“PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL’ABITARE”

- “PROGETTO PINQUA VIA RINDI VIA PIAVE – FABBRICATO

“DOPO DI NOI” - RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA

COMPLESSO IMMOBILIARE E SISTEMAZIONE DELLE AREE

ESTERNE PERTINENZIALI” - PPI 2023-2025 Intervento n. 280 - CUP

J53D21001420001 - CUI - L00341620508202200014 - CIG A039E9FCD2

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro (2024) e questo dì sedici (16) del mese di luglio in

Pisa, Via degli Uffizi n. 1, presso gli uffici dell'U.O. Contratti del Comune di

Pisa, alle ore 10:35 avanti a me Dr. Marco Mordacci e, come tale, autorizzato

a rogare gli atti nella forma pubblico - amministrativa, ai sensi dell'art. 97

comma 4 lettera c) del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., sono comparsi e si

sono personalmente costituiti

- Arch. Fabio Daole nato a Pisa (PI) il giorno 24 dicembre 1960, domiciliato

per la carica in Pisa presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Pisa (di

seguito indicato anche come ‘Stazione Appaltante’ o ‘Amministrazione’), con

sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1 (codice fiscale - partita IVA 00341620508)

nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione 10 “Attuazione e

rendicontazione progetti PPNRR – Programmazione Lavori Pubblici –

Infrastrutture verdi” del medesimo Comune, per il quale agisce e si impegna ai

sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in esecuzione

della propria Determinazione DIREZIONE-10 n. 2007 del 29/12/2023, esecutiva dal 29/12/2023, che trovasi depositata in atti d'ufficio

- **Sig. Michele Campanile** nato a Minervino Murge (BT) il 14/06/1965 e domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di **EDIL VERDE S.R.L.** (di seguito indicato anche come Aggiudicatario o Appaltatore), con sede alla S.P. 230 km 15+500 per S.P.LA snc – 76013 Minervino Murge (BT), iscritta al Registro delle Imprese di Bari codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 05740030720, nella sua qualità di amministratore unico della Società, avente i poteri per questo atto come il medesimo mi dichiara. I comparenti, aventi capacità di obbligarsi, della cui identità personale e qualità rivestita io Segretario Generale sono certo, rinunziando concordemente tra loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre Direzione DD10 n. 1783 del 07/12/2023, rettificata con determina DD10 n. 2062 del 11/12/2023, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo e indetta procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021 con il criterio del prezzo più basso da svolgersi sulla piattaforma START per l'affidamento dell'appalto di seguito meglio descritto, il cui importo a base di gara ammonta ad € 1.475.567,55=(Euro unmilione quattrocentosettantacinquemila cinquecentosessantasette/55) di cui € 1.393.072,27=(Euro unmilione trecentonovantatremila settantadue/27) per l'esecuzione dei lavori ed €

82.495,28=(Euro ottantaduemilaquattrocentonovantacinque/28) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, I.V.A. esclusa;

- che al progetto è stato attribuito il codice unico di progetto **CUP**

J53D21001420001;

- che a seguito della gara, con nota prot. 153284 del 29/12/2023, è stato reso noto che l'impresa EDILVERDE S.R.L. si è classificata 1[^] in graduatoria ed

è stata proposta come migliore offerta non anomale per l'aggiudicazione dell'appalto per complessivi € 1.201.968,15=(Euro un milione duecentounomila novecentosessantotto/15) di cui € 1.119.472,87=(Euro

un milione centodiciannovemila quattrocentosettantadue/87) per lavori ed € 82.495,28=(Euro ottantaduemila quattrocentonovantacinque/28) di oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso, avendo offerto sull'importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri di sicurezza di € 1.393.072,27 =(Euro

un milione trecentonovantatremila settantadue/27), un ribasso del 19,64%

(diciannove/64 per cento), pari ad € 273.599,39 = (Euro duecentosettantatremila cinquecentonovantanove/39), il tutto come risulta

dall'offerta e dai verbali di gara;

- con Determinazione Dirigenziale DD-10 n. 2007 del 29/12/2023 il Dirigente della Direzione Attuazione e rendicontazione progetti PNRR -

Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi, ha approvato i predetti

verbali, aggiudicando l'appalto Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza

(PNRR) – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture

Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5c2), Investimento 2.3

“Programma Innovativo della Qualità dell'abitare”.

PPI 280/2023: “Progetto Pinqua Via Rindi Via Piave – Fabbricato "Dopo di

Noi" - Ristrutturazione Conservativa Complesso Immobiliare E Sistemazione

Delle Aree Esterne Pertinenziali" CUP J53D21001420001 – CUI -

L00341620508202200014 - CIG A039E9FCD2 per il prezzo offerto,

dichiarando il rispetto delle milestone del PNRR, al fine di scongiurare la

perdita dei finanziamenti concessi di cui al decreto di finanziamento (Allegato

01) del Ministero dei Trasporti e dall'atto obbligo n. 450 (Allegato 02) ed ha

stabilito di stipulare con l'impresa medesima regolare contratto in forma di atto

pubblico amministrativo, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;

- che con determinazione DD10/2007 del 29/12/2023, il Dirigente della

Direzione "Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione

lavori pubblici – Infrastrutture verdi" ha approvato i già menzionati verbali,

aggiudicando definitivamente all'impresa Edilverde s.r.l. l'appalto suddetto

per il prezzo offerto;

- che in data 30/12/2023 è stata data comunicazione ai soggetti di cui all'art.

90, del D.lgs. n. 36/2023, del provvedimento di aggiudicazione e

conseguentemente il termine dilatorio di cui all'art. 18 del Codice per la

stipulazione del contratto è scaduto;

- che l'impresa aggiudicataria ha prodotto la documentazione richiesta a norma

del disciplinare di gara;

- che i lavori in oggetto sono stati regolarmente finanziati mediante risorse

derivanti da PNRR/PNC di cui al Decreto Ministeriale 7 ottobre 2021, n. 383,

rispettando il divieto di doppio finanziamento;

- che l'impresa aggiudicataria non è soggetta alla Legge n. 68/1999 che

disciplina il diritto al lavoro dei disabili, come dalla medesima dichiarato in

sede di gara e con dichiarazione del 02/04/2024;

Si precisa che nel modello A.1.a, il concorrente ha infatti dichiarato di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto occupa n. dipendenti inferiore a 15 computabili alla predetta legge.

Nel medesimo modello A.1.a, ha inoltre dichiarato che rispetterà, in caso di aggiudicazione, l'obbligo di effettuare le assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, riservando almeno:

- il 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone con età inferiore ai 36 anni);

- il 13% delle stesse all'occupazione femminile (linee guida Anac approvate con D.M. 7 dicembre 2022), sulla base del paragrafo 6 del Decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, considerato che il valore medio annuo dell'occupazione femminile, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2021, nel settore delle costruzioni, è attualmente pari al 7,3%;

- che a carico dell'impresa aggiudicataria non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto a seguito dell'attivazione della richiesta sul fascicolo virtuale OE presso Anac (FVOE) per l'acquisizione della comunicazione antimafia è stato

ottenuto in data 03/01/2024 Prot. Ingresso

PR_BTURG_Ingresso_0000255_20240103 il cui stato risulta "chiusa con esito negativo", utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. sopra citato;

- che in conformità al dettato di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 187

dell'11/05/1991, la Società aggiudicataria del presente appalto è giuridicamente obbligata a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, in corso d'opera, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato con nota del 02/04/2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del sopracitato decreto;

- che dalle verifiche effettuate d'ufficio l'Impresa Aggiudicataria risulta in possesso degli altri requisiti generali previsti dagli art. 94-95-96-97 98 del D.lgs. n. 36/2023;

- che, in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001, l'Impresa Aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara e confermato con dichiarazione del 02/04/2024 di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune di Pisa, i quali abbiano cessato il loro rapporto di lavoro pubblico da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti dell'impresa in questione;

- che come si evince dal certificato D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), rilasciato in data 03/07/2024 e valido fino al 31/10/2024, l'impresa aggiudicataria è in regola con il versamento dei contributi e premi con INPS, INAIL e CASSA EDILE (se richiesta), in ottemperanza della vigente normativa regionale in materia;

- verificate le condizioni di cui all'art. 18 commi del D.lgs. n.36/2023, né comunque risulta la notifica di ricorsi avverso l'anzidetto provvedimento di aggiudicazione.

- che, pertanto, essendo decorso il termine dilatorio di cui all'art. 18 D.lgs.

36/2023, e non essendo state notificate istanze cautelari aventi effetto sospensivo della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 18, c. 4, del vigente Codice, si può procedere alla stipula del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1) Il Comune di Pisa, come sopra legalmente rappresentato, affida all'impresa Edil Verde s.r.l. che come sopra legalmente rappresentata accetta, l'appalto dei lavori del PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.3 - “PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE”- “PROGETTO PINQUA VIA RINDI VIA PIAVE – FABBRICATO "DOPO DI NOI" - RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA COMPLESSO IMMOBILIARE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI” - PPI 2023-2025 Intervento n.280 - CUP J53D21001420001 - CUI - L00341620508202200014 - CIG A039E9FCD2” .

2) I lavori dovranno essere eseguiti dall'appaltatore sulla base delle regole di finanziamento approvate in materia di PNRR, del progetto esecutivo, ed alle condizioni tutte della documentazione di gara richiamata ed allegata al disciplinare di gara per la presentazione di offerte, del capitolo speciale d'appalto, degli elaborati progettuali, che integralmente si richiamano, dell'offerta presentata nonché dell'autorizzazione della Soprintendenza e dei pareri degli Enti terzi acquisiti dalla Stazione appaltante e inviati all'impresa preliminarmente dalla presente Direzione ai fini della stipula del presente atto. All'uopo il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria mi dichiara di

conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio, sottoscritta dallo stesso, ove non allegata al presente atto come di seguito meglio specificato, impegnandosi all'osservanza della stessa.

Art. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo del presente atto viene fissato in € 1.201.968,16= (Euro un milione duecentounomila novecentosessantotto/16) di cui € 1.119.472,88= (Euro un milione centodiciannovemila quattrocentosettantadue/88) per l'esecuzione lavori, ed € 82.495,28 = (Euro ottantaduemila quattrocentonovantacinque/28) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, I.V.A. esclusa al 10% ed al 22% a seconda delle voci spesa PNRR dettagliate nel quadro economico del dispositivo della determina di aggiudicazione.

Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE

L'impresa si impegna sulla base dell'offerta ad ultimare i lavori di esecuzione nel termine contrattuale di n. **327 giorni (trecentoventisette)** giorni naturali e successivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Detto termine costituisce criterio di riferimento per la valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 4 - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Generale d'Appalto di cui alle norme di semplificazioni applicabili agli appalti PNRR, nonché alle norme richiamate nella progettazione approvata qualora avviata prima dell'entrata in vigore del

D.lgs. n.36/2023 per le parti tuttora vigenti, nonché dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., ed in particolare ai principi generali in esso esplicitati al titolo I, con particolare riferimento al principio del risultato, della fiducia reciproca, di buonafede e dell'equilibrio contrattuale, condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto, al fine di ottenere i risultati attesi dall'intervento in oggetto, nel rispetto delle milestone target del PNRR, dando inizio all'appalto stesso a decorrere dalla consegna dei lavori.

ART. 5 PENALI

- 1) In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore è applicata la penale nella percentuale di 1‰= (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, così come previsto dall'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) Per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale, è applicata la penale di cui al comma precedente.
- 3) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non risolva il contratto;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- 4) La penale irrogata ai sensi del comma 3, lett. a) è disapplicata e, se, già

addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

5) La penale di cui al comma 3, lett. b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

6) La penale di cui al comma 3 lett. c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

7) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato, ovvero si procederà all'escussione della cauzione prestata. In particolare si specifica che:

a) l'esecuzione dei lavori dovrà essere ultimata entro i termini perentori stabiliti al precedente articolo 3 in giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi del CSA;

b) la penale è comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

c) è ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore;

d) sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione

Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

8) Si rinvia a quanto specificamente previsto capitolato speciale di appalto in materia di penali, anche con riferimento all'applicazione alle specifiche penali previste dall'art. 47 comma 6 del D.L. n.77/21 conv. in L. n.108/21 con riferimento a quanto prescritto ai commi 3-3bis e 4 del medesimo articolo nonché all'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021.

ART. 6 - PREMIO ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito nella L.108/2021 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo (ovvero) del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori (ovvero) delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 126 del D.lgs. n.36/2023.

Art. 7 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori si fa riferimento al capitolato speciale di appalto.

Art. 8 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1) Per quanto riguarda l'inderogabilità dei termini di esecuzione si fa riferimento all'art. 4 del Capitolato speciale di appalto.

Art. 9 - ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

1) Oltre a quanto specificato dall'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, si intendono comprese nel prezzo delle lavorazioni e a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:

prima di dare inizio a lavorazioni di scavi e demolizioni, l'Impresa è tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di eseguire le lavorazioni con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare, per l'esecuzione delle lavorazioni in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.C. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea la Stazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno comunque carico alla Stazione appaltante gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.

2) Dato atto che le aree d'intervento sono soggette a vincolo archeologico l'appaltatore dovrà incaricare apposito professionista o società con qualifica di archeologo per l'assistenza archeologica durante le operazioni di scavo, da

attuarsi sotto la responsabilità e la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana. Il soggetto incaricato dall'appaltatore dovrà:

- condurre l'attività affidatagli secondo le prescrizioni impartite dalla suddetta Soprintendenza in relazione alle modalità di scavo, restituzione grafica dei rilievi effettuati, redazione della documentazione scientifica e delle relazioni richieste dalla Soprintendenza, ed ogni altra attività eventualmente prescritta da quest'ultima;
- assicurare la propria presenza continua in cantiere durante gli scavi soggetti ad assistenza secondo quanto disposto dalla Soprintendenza Archeologica competente;
- redigere e consegnare al Comune di Pisa e alla Soprintendenza Archeologica competente la documentazione tecnica di rilievo richiesta e prescritta dalla suddetta Soprintendenza, in particolare relazioni, classificazioni, documentazione fotografica e quant'altro previsto.

3) Sono interamente a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per l'esecuzione di tale attività e per spese accessorie ad essa connesse quali personale di assistenza, scavo per la messa in luce dei reperti, forniture di materiali, dispositivi di protezione individuale e quanto altro necessario per dare l'assistenza archeologica completa secondo le prescrizioni dell'autorità competente, sollevando il Comune di Pisa da ogni responsabilità derivante dalle operazioni poste in essere dal soggetto incaricato dall'appaltatore e dai suoi assistenti. L'appaltatore assume a sé ogni responsabilità derivante dall'obbligo di effettuare l'assistenza archeologica agli scavi e le relative attività connesse.

Art. 10 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

1) Oltre a quanto stabilito dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore dovrà esporre sul luogo dei lavori, entro 15 gg. dalla data di consegna lavori, un cartello nel rispetto degli adempimenti richiesti indicante:

- (a) la missione, la componente, e l'investimento PNRR, il finanziamento erogato in euro, il titolo/descrizione dell'intervento, il logo e la Stazione Appaltante Comune di Pisa (soggetto attuatore)
- (b) Oggetto dell'Appalto
- (c) Importo a base d'asta e contrattuale
- (d) Impresa Appaltatrice
- (e) Numero e data del contratto di appalto,
- (f) Progetto, Direzione Lavori e Assistenza
- (g) Progettista e Coordinatore per la Sicurezza
- (h) Responsabile di Cantiere
- (i) Durata prevista delle lavorazioni
- (l) Enti Finanziatori con specifica della data e della posizione di concessione.
- (m) Nominativi delle imprese appaltatrici.

2) Il modello secondo cui dovrà essere redatto il cartello verrà fornito dalla Stazione Appaltante e la mancata apposizione dello stesso nei termini prescritti comporterà una penale giornaliera pari a € 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, così come previsto dall'art. 6, comma 6 del capitolato speciale di appalto, rinviando per quanto non previsto all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 11 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA PER IL RISPETTO DEI VINCOLI DNSH E

OBBLIGHI MONITORAGGIO RUP

1) Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla check-list allegata non materialmente al presente contratto, nonché alle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30/12/2021 e n. 33 del 13/10/2022, il tutto come meglio dettagliato nei documenti tecnici di gara.

2) Al fine di garantire il rispetto del principio del DNSH, in conformità a quanto specificato nell’Allegato alla circolare n. 33 del 13/10/2022 del MEF «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH), con la firma del contratto l’impresa appaltatrice, con riferimento alla cantierizzazione dell’opera, assume gli obblighi contrattuali sopra definiti e s.m.i, nonché quelli contenuti nelle linee guida in materia di obblighi di rendicontazione, ed infine, di identificazione del titolare effettivo:

- a) redazione entro 10 giorni dalla stipula del contratto del Piano di gestione Ambientale di Cantiere, contenente l’analisi delle ricadute ambientali connesse alla cantierizzazione delle opere e degli interventi previsti dal progetto;
- b) impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica, privilegiando l’uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;

c) impiego di trattori e mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery), in particolare per i gruppi elettrogeni di cantiere, dotati di una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER5 (corrispondente all'Americano STAGEV). Al fine della verifica del rispetto di tali adempimenti l'impresa dovrà produrre alla D.L. i dati relativi alla tipologia di mezzi d'opera e gruppo elettrogeno impiegati.

3) Entro 10 giorni dalla stipula del contratto l'impresa dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere nel quale siano indicate le modalità di approvvigionamento della risorsa idrica, che potrà avvenire mediante allacciamento di cantiere all'acquedotto pubblico o con approvvigionamento da fonti esterne a mezzo di autobotti: in questo caso dovrà essere indicata e documentata la provenienza e qualità delle acque approvvigionate in cantiere. Al fine della verifica del rispetto di tali adempimenti l'impresa dovrà produrre alla D.L. la documentazione attestante le modalità di approvvigionamento idrico del cantiere.

4) Almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere dovrà essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Al fine della verifica del suddetto adempimento l'impresa affidataria dovrà produrre i formulari di trasporto dei rifiuti con indicazione del recupero R1 – R13 e garantire che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel “Capitolo 17 – Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione” sia inviato a recupero (R1 – R13).

5) Per i materiali in ingresso nell'area di cantiere l'impresa non potrà utilizzare

componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui all’Allegato XIV del regolamento REACH. Al fine della verifica del rispetto dell’adempimento, l’impresa dovrà produrre alla D.L., prima dell’approvvigionamento in cantiere, le schede tecniche di tutti i materiali utilizzati.

6) Laddove necessario, entro 5 giorni dalla stipula del contratto l’impresa dovrà presentare all’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa apposita “Domanda per l’autorizzazione all’immissione sonora di cantieri edili” secondo quanto stabilito all’art. 11 del “Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell’ambiente prodotte da attività temporanee”. L’impresa, prima di poter dare inizio alle lavorazioni, dovrà produrre alla D.L. copia dell’acquisita autorizzazione temporanea in deroga ai limiti massimi di immissione sonora.

7) Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella predetta check-list. L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Art. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1) L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale come meglio precisato al successivo articolo 13 del presente contratto.

2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

4) Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5) Nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50 ai sensi dell'Art. 47 comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", l'Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del presente contratto è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

6) Nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

7) Gli aggiornamenti sono tempestivamente pubblicati sul profilo committente a cura del RUP e trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali.

8) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, unitamente al mancato rispetto dell'impegno ad assumere in caso di necessità di quanto dichiarato nell'allegato A.1.a ai sensi dell'art. 47 del D.l. 77/2021 in materia di imprenditoria femminile e giovanile, l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

9) L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

10) Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di

cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi di quanto previsto dal capitolato speciale di appalto e dall'art. 117, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

11) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui al capitolato speciale di appalto e dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

12) Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

13) Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici

Art. 13 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

1) L'impresa esecutrice, le imprese subappaltatrici e i soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2) L'impresa appaltatrice ha dichiarato in fase di gara, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023, di applicare il CCNL indicato dall'Amministrazione, e dunque il CCNL relativo al settore edile industria siglato il 03.03.2022.

Art. 14 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1) I lavori e le somministrazioni oggetto dell'appalto saranno pagati con i prezzi dedotti dall'offerta.

2) I lavori e le somministrazioni oggetto dell'appalto saranno pagati con i prezzi dedotti dall'elenco prezzi a base di gara applicando il ribasso offerto. I lavori a corpo verranno contabilizzati nei S.A.L. in proporzione alla loro percentuale di esecuzione, mentre i lavori a misura verranno contabilizzati sulla base delle effettive lavorazioni eseguite.

Art. 15 - CONTABILITA' DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, indicati nel PSC non sono soggetti al ribasso d'asta. In ciascun SAL dovrà essere prevista la quota degli oneri della sicurezza relativa alle lavorazioni contabilizzate.

Art. 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'impresa appaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

2) Nei contratti sottoscritti dall'impresa appaltatrice con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii. La Stazione Appaltante verifica il rispetto dell'obbligo di inserimento di tale clausola; a tale scopo, l'impresa appaltatrice provvede al deposito presso la Stazione Appaltante dei contratti di subappalto e dei subcontratti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

3) L'impresa appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria sopra menzionati ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Terroriale del Governo – di Pisa; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4) Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla fattura elettronica derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con L. 23 giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice univoco ufficio: **UF5YHL**.

5) Le parti dichiarano altresì che il presente appalto è identificato dai seguenti codici: **CUP J53D21001420001 - CIG A039E9FCD2**.

Tali codici dovranno essere riportati anche sulle fatture elettroniche emesse dai subappaltatori e subcontraenti di cui al precedente punto 2), ai sensi dell'art. 1, commi 909- 928, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

6) Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136, e ss.mm.ii., l'impresa appaltatrice ha comunicato con nota in data 02/04/2024 gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, di cui alla norma da ultimo menzionata e ha dichiarato altresì che la persona delegata ad operare su tale conto corrente, nonché a quietanzare le somme in conto e saldo dei lavori di cui all'oggetto, è il sig. Michele Campanile ~~nato a Minervino Murge (BT) il 14/06/1965 e~~

~~residente a Minervino Murge (BT) in Via Nino Bixio n. 36 - CF~~

CMPMHL65H14F220Q L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

Art. 17 - ANTICIPAZIONE

1) In base a quanto stabilito dall'art.125 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023, è prevista un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa verifica dell'effettivo inizio dei lavori attestato dal D.L., dando atto che nei documenti di gara non è stato prevista la possibilità di incrementare l'anticipazione fino al massimo del 30%.

2) L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3) Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia fideiussoria ~~n.1722.0027.2799881059 del 02/04/2024~~, rilasciata da ~~SACE B.T. s.p.a.~~ dell'importo di €. 246.404,00= (Euro ~~duemila quattrocentosessantasei mila quattrocentoquattro/00~~) somma garantita in linea capitale.

4) L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel

corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 125 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1) I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa ai costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al successivo punto 2), e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 200.000,00 = (Euro duecentomila/00).

2) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3) La stazione appaltante effettua i pagamenti cui è tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria comunale, che non è tenuta a dare alcuna comunicazione. È onere dell'Appaltatore verificare l'avvenuto pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità previste.

La stazione appaltante effettua i pagamenti cui è tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria comunale, che non è tenuta a dare alcuna comunicazione. È onere dell'appaltatore verificare l'avvenuto pagamento nel

rispetto dei termini e delle modalità previste.

4) L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione del D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subappaltatori;

b) alla verifica del rispetto (anche da parte del subappaltatore) delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore per la sicurezza, laddove nominato);

c) alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore e del cattimista. Alle fatture quietanzate dovrà essere allegata la dichiarazione del subappaltatore / cattimista circa il pagamento da parte dell'appaltatore del compenso definito nel contratto stipulato tra le parti;

d) alla verifica che l'Appaltatore abbia effettivamente corrisposto al subappaltatore o al cattimista gli oneri della sicurezza al lordo del ribasso.

L'appaltatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante la dichiarazione del subappaltatore / cattimista circa il pagamento da parte dell'appaltatore degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto / cattimo, definiti nel contratto stipulato tra le parti;

e) alla verifica di quanto previsto relativamente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore / subappaltatore. L'appaltatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante una dichiarazione, sottoscritta da tutti i dipendenti dell'appaltatore impiegati nell'esecuzione del contratto, nella quale si attesta che gli stessi hanno ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzione fino al mese antecedente la data del S.A.L. Il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, presentare analoga dichiarazione relativamente ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione delle opere subappaltate.

f) alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 attestante la regolarità del conferimento dei rifiuti

g) alla produzione da parte dell'impresa della documentazione necessaria ad attestare il rispetto degli obblighi contrattuali di cui all'articolo 11 del contratto.

4) Nel caso di pagamento in un'unica soluzione, a seguito dell'emissione certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura, la quale non potrà essere liquidata prima della presentazione della garanzia di cui all'art. 23.

5) In riferimento ai pagamenti spettanti all'impresa sia per quanto riguarda l'anticipazione dovuta e maturati in seguito all'emissione dei S.A.L. e relativo certificato di pagamento, le parti stabiliscono che in caso di grave ritardo dei pagamenti imputabili alla stazione appaltante rispetto ai termini di legge l'appaltatore potrà rivalersi nei modi consentiti dalla legge e agire ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, chiedendo al RUP la sospensione per ragioni di necessità.

Art. 19 – CONTO FINALE

1) Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del progetto per i relativi adempimenti.

2) Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo/conformità.

3) A meno di eccezioni e riserve, l'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto finale firmato per l'accettazione.

4) Restano salve le previsioni inserite negli allegati al vigente codice in materia di CRE.

Art. 20- MODALITA' E TERMINI DEL COLLAUDO

1) Il collaudo dei lavori e il certificato di regolare esecuzione sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 ed agli allegati al vigente codice.

2) La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere immediatamente in consegna le opere eseguite o parte delle stesse una volta ultimate, prima delle operazioni di collaudo, qualora ricorrono necessità dalla stessa discrezionalmente individuate. La presa in consegna anticipata è effettuata nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui agli allegati al vigente codice.

3) La stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere prese in consegna, restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

4) Il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori stessi ed è confermato dal responsabile del progetto.

Art. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

1) A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n.36/2023, l'Impresa aggiudicataria ha stipulato polizza fideiussoria n.

1722.00.27.2799881058 del 02/04/2024 rilasciata da SACE BT s.p.a.- Agenzia

di Pescara di € 94.476,64 pari al 7,86% (sette/86 per cento) dell'importo contrattuale, avendo usufruito della riduzione del 50% della garanzia, in quanto micro/piccola e media impresa e dell'ulteriore 20% in quanto in possesso della

certificazione di sistema di qualità ISO 9001:2015 certificato n. QMS-04067369-20 rilasciata da ESQ CERT Ltd. emessa in data 21/06/2017 e con validità fino al 06/06/2026, della certificazione ambientale ISO 14001:2015 certificato n. 460.2 E rilasciata da Total Q Arm in data 20/11/2017 con validità fino al 17/11/2026 nonché certificazione ISO 45001:2018 certificato n. 460.2 S rilasciata da Total Q Arm in data 18/12/2015 con validità fino al 15/11/2024.

2) La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nel citato art. 117 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 ed agli allegati al vigente codice (II.14).

3) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno.

4) La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5) La stazione appaltante può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte per i motivi di cui ai commi 3) e 4). In caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La cauzione dovrà essere reintegrata nei termini e per le entità di cui al comma 2).

Art. 22 - GARANZIE

1) L'impresa, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, ha stipulato e prodotto polizza assicurativa n. 10062790000126 del 04/03/2024 e relativa appendice n.

con la Compagnia Beme Assicurazioni S.p.A. Agenzia 100627 Pescara per la somma garantita pari all'importo contrattuale e alla relativa IVA applicata a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

3) La polizza di cui sopra copre anche le responsabilità civili della Stazione Appaltante per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale minimo per sinistro di Euro 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali.

Congiuntamente alla polizza è stata trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.

2) La polizza di cui sopra copre anche le responsabilità civili della Stazione Appaltante per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di Euro 500.000,00

3) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1 e all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2, non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

4) La polizza assicurativa è stata preventivamente accettata dalla stazione appaltante e trasmessa a questa prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa sia avvenuta prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza è stata trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.

5) La polizza prevede espressamente che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa.

6) L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrà fornire tempestivamente alla Stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

7) Qualora vengano poste proroghe di durata per l'esecuzione dei lavori che eccedano la validità temporale di detta polizza, l'Appaltatore dovrà provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura assicurativa. La polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

8) Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. 23 - FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

1) L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione ed entro i novanta giorni successivi, una fidejussione a garanzia del pagamento

della rata di saldo. La somma assicurata è data dall'ammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Si intende per rata a saldo l'importo dell'ultimo certificato di pagamento e quindi non può intendersi come rata di saldo la liquidazione operata dal collaudatore.

2) La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché l'appaltatore non trasmette la fidejussione. La mancata produzione sospende il termine di cui all'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 all'art. 27. A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dalla emissione del collaudo provvisorio la stazione appaltante procede allo svincolo della fidejussione.

Art. 24 - SUBAPPALTO

1) È ammesso il subappalto nel rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, ed in particolare delle previsioni di nullità del contratto secondo le quali il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2) L'eventuale subappalto o cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente appaltante ai sensi e nel rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

3) In particolare, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo ed ai titolari di

sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

4) Si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, in conformità alle previsioni indicate nel capitolo speciale di appalto, che intenderà subappaltare le seguenti attività ed entro i seguenti limiti percentuali:

- opere ricadenti nelle categorie OG2 ed OG11 nei termini e nelle misure previste dalla legge.

5) L'appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

6) Il subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

7) L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

a) dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 di cui al D.lgs. 36/2023 in materia di requisiti d'ordine generale e speciale;

b) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:

- il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

- l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;

- la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.

c) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

d) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

8) L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs.n. 36/2023, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato; la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione; si impegna inoltre, a comunicare preventivamente le

ulteriori eventuali modifiche alle suddette informazioni inerenti i suddetti subcontratti.

9) In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

10) Prima dell'eventuale autorizzazione al subappalto, il RUP dovrà altresì acquisire il PASSOE su FVOE di Anac del subappaltatore, effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché rendere le medesime dichiarazioni del concorrente in materia di PNRR con riferimento all'art. 47 D.L. 77/21 convertito nella L.n. 108/2021 e in ordine al rispetto dei principi CAM e DNSH.

Art. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Art. 26 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) La facoltà di recesso della Stazione Appaltante e la risoluzione del contratto sono disciplinati, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 122 e 123 del D.lgs. n. 36/2023 e dai relativi allegati nonché dal capitolo speciale d'appalto, e da quanto stabilito nel presente contratto.

2) La Stazione Appaltante procederà altresì immediatamente al recesso dal

presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge dalla Legge n. 120/2020, qualora dalla documentazione pervenuta successivamente alla stipula del presente atto risulti l'esistenza di una causa interdittiva di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. od in ogni caso, condanne che comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

3) Sono specificatamente indicate come cause di risoluzione e recesso, oltre alla sopravvenuta perdita in corso di esecuzione dei requisiti d'ordine generale di cui alla parte V, titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2023, anche quelle dipendenti dall'aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del vigente codice. In relazione alle suddette violazioni, in ogni caso la Stazione appaltante, si riserva di dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, dopo aver attivato idoneo contraddittorio con la ditta ed aver accertato motivatamente l'effettiva gravità delle stesse, in relazione a quanto stabilito all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

4) L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

5) Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, nonché da quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 177 del 19/02/2020 il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

- mancanza di segnalazione di illecito di cui all'art. 7 del citato Codice da rendersi all'autorità giudiziaria ed al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pisa;

- violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 del citato Codice, nei casi in cui l'incaricato, il collaboratore o il dipendente dell'Appaltatore persegua un interesse proprio o dei soggetti di cui al comma 1 lett. a), b), c) distinto da quello del soggetto incaricante o datore di lavoro;

- in caso di regali ed altre utilità, qualora concorrono la non modicità del valore del regalo, o delle altre utilità, e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività in connessione con il contratto di appalto;

- violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dal responsabile della prevenzione della corruzione e dall'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Pisa di cui all'art. 8, comma 1, lett.c), del citato Codice;

- nell'ipotesi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del citato Codice, qualora l'interessato non abbia informato preventivamente per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione individuato dall'appaltatore;

- nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e c), del citato Codice, qualora l'atto, affermazione, comportamento o utilizzo tenda a creare condizioni più favorevoli nei rapporti con terzi soggetti, in termini non solo economici, ma anche di tempo, credibilità o immagine, oppure ad acquisire vantaggi o agevolazioni di qualsiasi natura.

6) Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa (approvato con delibera G.C. n. 152 del 20/06/2024), nonché quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 177 del 19/02/2020 e in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 4 del citato Codice l'appaltatore individua il Sig. Michele Campanile, già sopra

generalizzato, quale referente per la prevenzione della corruzione.

7) Costituisce infine clausola di risoluzione per inadempimento l'inoservanza degli impegni assunti specificamente per scritto dall'O.E., in fase di partecipazione alla gara, e riepilogati.

8) Nello specifico, l'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

9) L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) condizioni di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023;

b) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;

c) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;

d) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi previsti in materia di subappalto del presente contratto;

e) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;

h) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47

commi 3 e 3bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%

i) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

m) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

n) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

o) ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;

p) in caso di inottemperanza agli obblighi di allegazione documentale preordinata la stipula del contratto con conseguente escusione della cauzione provvisoria ed eventuale risarcimento dei danni derivati alla Stazione Appaltante (perdita finanziamento PNRR) per motivazione imputabile all'aggiudicatario;

q) mancata tempestiva risposta alle richieste della S.A. per fatto imputabile all'O.E. ed il tardivo avvio dell'esecuzione dei lavori come indicato all'art.1 comma 1 del DL n. 76/2020 conv. in L. n. 120/20 e s.m.i.

8) La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di messa in mora di 15 giorni. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

9) L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art.123 del D.lgs.36/2023, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

10) Costituiscono, infine clausole di risoluzione per inadempimento l'inosservanza degli impegni assunti specificamente per scritto dall' O.E., in fase di partecipazione alla gara nel modello Allegato A.1.a., nell'allegato “CLAUSOLE” alla determina DD10 n. 2062 del 11/12/2023, e quelli previsti dalla Determina a contrarre.

Art. 27 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI

1. Alla revisione prezzi si applica quanto previsto dal capitolato speciale di appalto ed in ogni caso dalle normative vigenti applicabili agli appalti finanziati con PNRR E PNC.

2. Al presente contratto si applicano le normative e circolari anche sopravvenute specificamente riferite alla misura PNRR in materia di prezziari, revisione prezzi, rimodulazione quadro economico ed eventuale accesso al fondo per le opere indifferibili a sostegno dei maggiori oneri per revisioni prezzi.

Art. 28 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

1) L'impresa è resa edotta in ordine alla necessità di fatturare secondo le indicazioni riportate di seguito:

- Titolo del progetto;
- Indicazione “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”;
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;

- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
 - Estremi identificativi dell'intestatario;
 - Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
 - Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
 - CUP del progetto;
 - CIG della gara (ove pertinente);
 - Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).
- 2) Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i riferimenti relativi al PNRR (in particolare titolo del progetto, finanziamento NextGenerationEU e CUP), dovrà essere prodotto un apposito Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN), firmato dal RUP e/o da altro referente istituzionale identificato dal Soggetto attuatore in cui si attesti che la documentazione di progetto afferisce all'intervento finanziato dal PNRR.

ART. 29- PAGAMENTI

- 1) I pagamenti verranno corrisposti entro 30 gg. decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, in base a quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) Resta fermo quanto previsto, per quanto ancora applicabile agli appalti PNRR, dall'art. 8 comma 4 lett. a del DL n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020 e ss.mm.ii..
- 3) All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico

del progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4) Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 30 - ALLEGATI

1) Sono allegati al presente contratto, seppur non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023, il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo.

2) Fanno altresì parte del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Accordo di concessione finanziamento (Atto d'obbligo);
- Scheda RRFCI01
- Scheda tecnica M5C2I2;
- Obblighi PNRR;
- Allegato clausole;
- elenco dei prezzi unitari soggetti a ribasso;

- cronoprogramma;
- piani di sicurezza e suoi allegati;
- elaborati grafici e progettuali e relative relazioni;
- offerta economica;
- dichiarazione di impegno prodotta in fase di presentazione dell'offerta, allegato A.1.a;
- moduli B – dichiarazione antiriciclaggio;
- moduli D – dichiarazione assenza conflitti di interessi;
- eventuale rapporto situazione del personale 2020-2021;
- check list;
- allegati eventuali ai fini della Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH;
- relazione CAM;
- Codice di Comportamento dipendenti dell'Ente.

Art. 31 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di contrasto fra i documenti tecnici contrattuali, o all'interno degli stessi, sarà valida l'interpretazione più favorevole data dal Responsabile del Progetto a salvaguardia delle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

ART. 32 - MISURE ANTICORRUZIONE

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- a) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque

possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

b) in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

c) a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro collaboratore.

Art. 33 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, sono deferite al giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato.

Art. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il Comune di Pisa, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personalni (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) - GDPR, informa l'Impresa Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo

svolgimento delle attività d’ufficio e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2) L’impresa appaltatrice dichiara di aver preso visione dell’informativa estesa sul trattamento dei dati personali denominata “Informativa bandi, gare, incarichi e contratti” reperibile sul sito istituzionale del Comune di Pisa al seguente indirizzo: <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Protezione-dati> .

Art. 35 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 145/2000, sono a completo carico dell’Appaltatore, il quale dichiara che le operazioni di cui al presente atto sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972. Il presente atto verrà registrato per acquisire data certa del medesimo e l’imposta viene applicata ai sensi del D.P.R. 131 del 26/04/1986, nonché dell’art. 18, comma 10 e relativo allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 36 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applicano le previsioni di cui al D.lgs. n. 36/2023, nonché per le parti ancora in vigore alle norme in materia di compensazione e revisione prezzi, ed ai decreti di semplificazione: D.L. n. 76/2020, 77/2021, 13/23 convertiti rispettivamente nelle leggi 120/2020, 108/2021, 47/2023 e ss.mm.ii.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Sono le ore 11:40 e richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici consentiti dalla legge su 44 pagine a video complete e porzione della seguente e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse sottoscritto unitamente agli allegati a norma di legge, con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii., previa verifica da parte mia che le parti sono titolari dei certificati di firma digitale e che questi ultimi sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.lgs. da ultimo menzionato, con me Segretario Generale Comunale rogante, parimenti con l'uso di firma digitale valida e conforme come sopra della quale sono titolare, come appresso, tenuto conto che l'ora riportata nella marcatura temporale dei certificati di firma digitale è quella definita Greenwich Mean Time:

F.to per il Comune di Pisa: **Arch. Fabio Daole** (firma digitale)

F.to per l'Impresa: **Sig. Michele Campanile** (firma digitale)

F.to il Segretario Generale del Comune di Pisa: **Dr. Marco Mordacci** (firma digitale)